



## **Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

### **Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione**

DELIBERA N. 18 del 18 giugno 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'  
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTA** la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTO** il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

**VISTO** il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 1 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

**VISTO** il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche

attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

**VISTO** il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

**VISTO** il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

**VISTO** il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

**TENUTO CONTO** che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

**CONSIDERATI** i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002858.10-02-2026;

- 2) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002828.10-02-2026;
- 3) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE(E).0002938.11-02-2026;
- 4) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002868.10-02-2026;
- 5) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002876.11-02-2026;
- 6) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002831.10-02-2026;
- 7) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003559.18-02-2026;
- 8) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002610.06-02-2026;
- 9) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002948.11-02-2026;
- 10) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003979.23-02-2026;
- 11) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002756.09-02-2026;
- 12) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002859.10-02-2026;
- 13) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002839.10-02-2026;
- 14) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003560.18-02-2026;
- 15) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003972.23-02-2026;
- 16) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003561.18-02-2026;
- 17) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002755.09-02-2026;
- 18) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0004201.25-02-2026;
- 19) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003944.23-02-2026;
- 20) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003558.18-02-2026;
- 21) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002830.10-02-2026;
- 22) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002862.10-02-2026;
- 23) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002950.11-02-2026;
- 24) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002935.11-02-2026;
- 25) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003557.18-02-2026;
- 26) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002691.09-02-2026;
- 27) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0001355.22-01-2026;
- 28) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003562.18-02-2026;
- 29) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE(E).0001295.21-01-2026.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 18 giugno 2026, dei ricorsi in parola.

\*\*\*

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002858.10-02-2026, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso avverso la comunicazione INPS di accertamento somme indebitamente percepite su prestazione di indennità di disoccupazione NASpl per la seguente motivazione.

Il Comitato è competente a pronunciarsi solo avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l'Impiego ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002828.10-02-2026, il Comitato dichiara non valutabile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 44620 del 25/11/2025 per la seguente motivazione.

In data 23/02/2026 Afolmet comunica che con nota prot. n. 2873 del 23/01/2026 è stato disposto l'annullamento d'ufficio del provvedimento sanzionatorio. Si prende, pertanto, atto del venir meno dell'oggetto del ricorso per cessata materia del contendere.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE(E).0002938.11-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 195 del 02/02/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente non si è presentato all'appuntamento fissato dal Centro per l'impiego per il giorno 16/01/2026 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto il Centro per l'impiego ha inviato le convocazioni e ogni altra comunicazione allo stesso numero indicato dal ricorrente in occasione di presentazione di domanda NASpl. La stessa presentazione del ricorso, il cui provvedimento sanzionatorio è stato notificato allo stesso numero dell'originaria convocazione, e la presenza del ricorrente al secondo appuntamento fissato, la cui convocazione è avvenuta sempre a mezzo sms al medesimo numero, evidenziano la correttezza del numero di telefono utilizzato.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002868.10-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 113 del 27/01/2026 per la seguente motivazione.

Il lavoratore è risultato assente alla sessione formativa del 13/11/2025 e non ha presentato giustificativi nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto la convocazione è stata correttamente indirizzata ai contatti (mail ed sms) indicati dal ricorrente stesso in sede di stipula del PSP e la gestione della casella di posta elettronica, ivi compreso il controllo della cartella "spam/posta indesiderata", rientra nella sfera di responsabilità del destinatario.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002876.11-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio Decreto n° 71518/GRFVG del 22/12/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione notificata a mezzo raccomandata AR e restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del

22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Si rileva inoltre che il provvedimento sanzionatorio notificato al ricorrente tramite raccomandata AR al medesimo indirizzo è stato correttamente ricevuto.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002831.10-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 9754 del 28/01/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente non ha partecipato al percorso formativo individuato in sede di stipula del PSP e non ha fornito giustificato motivo per la mancata iscrizione e partecipazione al corso stesso (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Visto il rifiuto di iscrizione ad un corso alternativo, l'iniziale appuntamento per la formalizzazione dell'iscrizione al primo corso non è stato annullato e restavano valide le sessioni formative di cui al calendario trasmesso alla ricorrente.

Pur rilevando la comunicazione della ricorrente relativa all'assenza alla prima giornata del corso, la stessa aveva confermato l'appuntamento proposto per formalizzare l'iscrizione in presenza presso la sede dell'ente accreditato in data 19/11/2025. A tale appuntamento la ricorrente non si è presentata né ha fornito giustificato motivo nonostante la richiesta dell'ente formativo inviata alla stessa in pari data.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003559.18-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 10 del 07/01/2026, comunicato con prot. 17098 del 09/01/2026, per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto il numero di telefono al quale è stata inviata la comunicazione è il medesimo che il ricorrente dichiara come nuovo numero (344.....). Qualora invece, il nuovo numero fosse 345..... il ricorrente era tenuto a comunicare al Centro per l'impiego il cambiamento del numero.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso, acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002610.06-02-2026, avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 24910 del 26/06/2025 di decurtazione di un quarto di mensilità NASpl per assenza alla convocazione del 09/04/2025 e il provvedimento sanzionatorio prot. n. 37453 del 13/10/2025 di decurtazione di una mensilità NASpl per assenza all'appuntamento del 28/08/2025 si rappresenta quanto segue.

Il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 6027 del 20/01/2026 per la seguente motivazione.

Il provvedimento sanzionatorio, notificato al ricorrente con raccomandata restituita al mittente in data 11/08/2025 per compiuta giacenza, si considera comunque consegnato al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Pertanto, la presentazione del ricorso in data 14/01/2026 si ritiene fuori termine.

Il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento prot. n. 37453 del 13/10/2025 per la seguente motivazione.

La convocazione per l'appuntamento del 28/08/2025, notificata contestualmente al provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità NASpl, trasmessa a mezzo raccomandata AR (gestita da Sailpost) restituita al mittente in data 11/08/2025 per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002948.11-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 0027925 del 26/01/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alla sessione formativa del 14/11/2025 e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in quanto essere in viaggio non esonera dagli obblighi di condizionalità.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003979.23-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 13605 del 04/02/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente alla convocazione del 06/08/2025 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto i certificati prodotti, considerate le date indicate (ricovero dal 11/08/2025 al 16/08/2025 e accesso in pronto soccorso con dimissione in pari data del 03/08/2025), non giustificano l'assenza e, ad ogni modo, nulla è stato prodotto al Centro per l'Impiego nei tempi e modi previsti e neanche a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002756.09-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso

il provvedimento sanzionatorio prot. n. 10660 del 29/01/2026 per la seguente motivazione.

La lavoratrice è risultata assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). La giustificazione esposta dalla ricorrente – l'essersi recata nelle Filippine per gravi problemi di salute della madre – non può essere accolta in quanto non è stata prodotta documentazione per giustificare l'assenza nei modi e nei tempi prescritti ma solo in sede di ricorso.

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002859.10-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui decreto dirigenziale n. 17 del 05/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento del 29/10/2025 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002839.10-02-2026 avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 195/2026, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato dall'ente accreditato per il giorno 23/01/2026 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003560.18-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 30336/26 del 27/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente alla sessione formativa del 01/12/2025 e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in quanto essere in viaggio non esonera dagli obblighi di condizionalità.

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003972.23-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determina Dirigenziale n. 195/2026 per la seguente

motivazione.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento del 26/01/2026 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Le motivazioni addotte dalla ricorrente non possono essere accolte in quanto c'è evidenza che il numero di telefono utilizzato per tutte le comunicazioni inviate dal Centro per l'impiego sia stato il medesimo nonché quello corretto.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003561.18-02-2026), il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 3085 del 26/01/2026 per la seguente motivazione.

La convocazione della lavoratrice, notificata a mezzo raccomandata AR restituita al mittente per compiuta giacenza, si considera comunque consegnata al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono e ciò indipendentemente dalla presenza sul territorio di residenza in quel momento. Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002755.09-02-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 7088 del 22/01/2026 per la seguente motivazione.

Il lavoratore è risultato assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi nei termini e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). La giustificazione esposta dal ricorrente non può essere accolta in quanto, a dispetto di quanto dallo stesso dichiarato, il Centro per l'Impiego ha risposto chiedendo di documentare la giustificazione dell'assenza senza ricevere risposta. L'utente non ha inoltre presentato osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0004201.25-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 10672 del 29/01/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento del 07/01/2026 e non presenta giustificato motivo dell'assenza. Il ricorrente non ha giustificato l'assenza e ha prodotto documentazione a supporto solo in sede di ricorso e quindi oltre i termini previsti dalla normativa, il tutto peraltro confermato dalla data di rilascio del certificato medico (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003944.23-02-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti della ricorrente per la seguente motivazione.

Tutte le convocazioni e i consequenziali provvedimenti sanzionatori, fino alla decadenza dalla prestazione NASpl e dallo stato di disoccupazione, sono stati trasmessi ad un vecchio indirizzo. Dalla documentazione trasmessa dal Centro per l'impiego si rileva che i dati anagrafici della ricorrente erano correttamente aggiornati con l'attuale indirizzo di residenza della stessa. Tuttavia, il Centro per l'impiego ha inviato le comunicazioni ad un indirizzo presente in una sezione diversa da quella dei dati anagrafici. Le raccomandate sono pertanto tornate indietro per indirizzo sconosciuto e la ricorrente non è stata messa nella condizione di poter prendere visione della documentazione.

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003558.18-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio Decreto n. 71705/GRFVG del 23/12/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente non ha rispettato gli impegni relativi al corso formativo concordato con il Centro per l'impiego ed inserito nel Piano di Azione Individuale allegato al Patto di Servizio e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

21) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002830.10-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 2305 del 17/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento del 12/11/2025 e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Le motivazioni addotte dal ricorrente non si ritengono accoglibili in quanto le dichiarazioni rese in sede di ricorso trovano conferma solo parziale nella documentazione ufficiale allegata ed inoltre il ricorrente stesso non ha comunicato né documentato nulla nei giorni successivi all'ente accreditato e/o al CPI.

22) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002862.10-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 38 del 12/01/2026, comunicata con nota prot. 55595, per la seguente motivazione.

La ricorrente non si è presentata all'appuntamento fissato dal Centro per l'impiego e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei modi e termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Le motivazioni

addotte in sede di ricorso non sono accoglibili in considerazione della trasmissione da parte del Centro per l'impiego di copia della convocazione a mano sottoscritta dalla ricorrente.

23) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002950.11-02-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD. n. 10 del 07/01/2026 per la seguente motivazione.

In considerazione della presa in carico della ricorrente presso il Centro per l'impiego di Benevento in data 18/08/2025 e tenuto conto di quanto riferito dal Centro per l'impiego di Bergamo rispetto alla mancata trascrizione della comunicazione di cambio Centro per l'impiego, si ritiene di accogliere il ricorso avverso il provvedimento di decadenza dalla prestazione NASpl e dallo stato di disoccupazione.

24) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002935.11-02-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD. n. 10 del 07/01/2026 per la seguente motivazione.

Considerato lo stato detentivo del ricorrente, quest'ultimo era oggettivamente impossibilitato a ricevere l'sms del Centro per l'Impiego, a conoscere la data dell'appuntamento, a presenziare allo stesso e a comunicare il giustificato motivo dell'assenza.

25) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003557.18-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 25436 del 22/01/2026 per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente a n. 3 giornate formative e non ha prodotto documentazione idonea a giustificare le assenze nei modi e nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in quanto il certificato medico, prodotto solamente in sede di ricorso, come si evince anche dalla data di rilascio dello stesso non si ritiene utile a giustificare le assenze alle sessioni formative. Inoltre, la conclusione del percorso formativo, così come da presentazione di attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti, non sana le assenze ingiustificate che hanno generato la condizionalità.

26) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_ips.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002691.09-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1527 del 03/12/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Si rileva che le motivazioni addotte dal ricorrente che dichiara di non aver mai ricevuto nessuna comunicazione non possono essere accolte in quanto dalla documentazione in atti fornita dal CPI si rileva l'invio della mail di convocazione al corretto indirizzo mail presente, tra l'altro, nel patto di servizio personalizzato.

27) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0001355.22-01-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 46527/2025 per la seguente motivazione.

Il ricorrente alla data dell'appuntamento aveva un rapporto di lavoro in corso.

28) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003562.18-02-2026, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 11906 del 02/02/2026 per la seguente motivazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Rispetto alle motivazioni del ricorso si evidenzia che i dati di contatto registrati erano quelli presenti nella domanda NASpI i quali risultano essere stati modificati in SIISL solo successivamente alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio da parte del Centro per l'impiego. Inoltre, nonostante la richiesta, non è stata fornita dal ricorrente a questo Comitato evidenza della comunicazione della variazione dei dati di contatto al Centro per l'impiego.

29) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE(E).0001295.21-01-2026, il Comitato accoglie il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti del ricorrente per la seguente motivazione.

Il ricorrente non ha mai ricevuto le raccomandate trasmesse dal Centro per l'impiego contenenti le convocazioni e i provvedimenti sanzionatori in quanto tutte le raccomandate sono state restituite al mittente per destinatario irreperibile e non per compiuta giacenza. Si ritiene pertanto che in questi casi ricorra la fattispecie di impedimento oggettivo a presentarsi presso gli uffici di cui alla lettera g) della nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 dal momento che il ricorrente non è stato messo nelle condizioni di poter prendere contezza della documentazione.

\*\*\*

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002858.10-02-2026 non valutabile;
- 2) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002828.10-02-2026 non valutabile;
- 3) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE(E).0002938.11-02-2026 respinto;
- 4) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002868.10-02-2026 respinto;
- 5) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002876.11-02-2026 respinto;
- 6) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002831.10-02-2026 respinto;
- 7) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003559.18-02-2026 respinto;
- 8) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002610.06-02-2026 inammissibile con riferimento al provvedimento sanzionatorio prot. n. 24910 del 26/06/2025 e respinto con riferimento al

provvedimento sanzionatorio prot. n. 37453 del 13/10/2025;

- 9) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002948.11-02-2026 respinto;
- 10) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003979.23-02-2026 respinto;
- 11) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002756.09-02-2026 respinto;
- 12) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002859.10-02-2026 respinto;
- 13) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002839.10-02-2026 respinto;
- 14) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003560.18-02-2026 respinto;
- 15) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003972.23-02-2026 respinto;
- 16) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003561.18-02-2026 respinto;
- 17) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002755.09-02-2026 respinto;
- 18) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0004201.25-02-2026 respinto;
- 19) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003944.23-02-2026 accolto;
- 20) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003558.18-02-2026 respinto;
- 21) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002830.10-02-2026 respinto;
- 22) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002862.10-02-2026 respinto;
- 23) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002950.11-02-2026 accolto;
- 24) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002935.11-02-2026 accolto;
- 25) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003557.18-02-2026 respinto;
- 26) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0002691.09-02-2026 respinto;
- 27) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0001355.22-01-2026 accolto;
- 28) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE\_E\_.0003562.18-02-2026 respinto;
- 29) m\_lps.A41N9XY.REGISTRO\_UFFICIALE(E).0001295.21-01-2026 accolto.

Il Comitato approva il verbale n. 22 del 25/05/2026.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 18 giugno 2026.

*Siglato*  
*Il Dirigente*  
*Alessandro Gaetani*

Il Presidente  
Massimo Temussi